

Esente dall'applicazione dell'imposta di bollo secondo l'articolo 16

CONVENZIONE Collettiva Tirocini extracurricolari formativi, di orientamento, di inserimento/reinserimento lavorativo

TRA

Il Soggetto Promotore PROVINCIA DI CREMONA con Sede Legale in CORSO VITTORIO EMANUELE II, 17, Cremona, (CR), 26100, Partita I.V.A.: 00291650190, rappresentato da nato a Cremona, (CR), abilitato a svolgere l'attività di Soggetto promotore ai sensi dell'art. 2.1 della D.G.R. 17/01/2018 n. 7763 come Centri per l'impiego delle Province lombarde/Città Metropolitana compreso il Collocamento mirato.

E

Il Soggetto Ospitante COMUNE DI CREMONA con Sede Legale in PIAZZA DEL COMUNE, 8, Cremona, (CR), 26100, codice fiscale: 00297960197 Partita I.V.A.: 00297960197, rappresentato da nato a Cremona, (CR),

PREMESSO CHE

Ai sensi dell'art. 2.1 della D.G.R. 17/01/2018 n.7763:

1. I soggetti abilitati a promuovere tirocini extracurricolari in Regione Lombardia sono i seguenti:
 - Istituzioni scolastiche;
 - Fondazioni ITS;
 - Istituzioni Universitarie, comprese le AFAM;
 - Istituzioni formative accreditate ai servizi di istruzione e formazione professionale di cui alla L.R. n. 19/2007;
 - Centri per l'Impiego;
 - Accreditati regionali ai servizi al lavoro di cui alla L.R. n. 22/2006;
 - Autorizzati regionali ai servizi per il lavoro di cui alla L.R. n. 22/2006, tra i quali rientrano gli autorizzati regionali speciali, così come previsto nella D.G.R. del 18 aprile 2007 n. 4561;
 - Comunità terapeutiche e cooperative sociali, purché iscritte negli specifici albi regionali, a favore dei disabili e delle categorie svantaggiate che abbiano in carico quali utenti di servizi da loro gestiti;
2. Per l'attivazione di tirocini extracurricolari rivolti a studenti durante il periodo estivo i soggetti promotori abilitati sono esclusivamente i Centri per l'Impiego.
3. Per l'attivazione di tirocini in mobilità interregionale, i soggetti promotori abilitati a promuovere tirocini presso soggetti ospitanti ubicati al di fuori del territorio regionale sono i seguenti:
 - Istituzioni scolastiche, Fondazioni ITS, Istituzioni Universitarie comprese le AFAM.;
 - Centri per l'Impiego.Riguardo a tutti gli altri aspetti correlati all'amministrazione e gestione del tirocinio, si fa obbligatoriamente riferimento alla disciplina dove è ubicata la sede ospitante del tirocinio con le seguenti eccezioni:
 - in caso di soggetto ospitante multi-localizzato/PA, (cioè con più sedi territoriali) è prevista la possibilità da parte dell'azienda ospitante di optare per la normativa della regione ove è ubicata la sede legale;
 - tirocini che prevedono attività in più Regioni, la normativa di riferimento è quella della Regione sede di attivazione del tirocinio. In tal caso, per definire la normativa da applicare, si dovrà tener conto della sede operativa in cui si svolgerà l'attività prevalente (>50%).
4. Per l'attivazione di tirocini in favore di soggetto ospitante multilocalizzato, ossia soggetti - tra cui anche la P.A. - con sedi operative dislocate su più regioni, il tirocinio è regolato dalla normativa della Regione o della Provincia autonoma in cui ha sede il soggetto ospitante (sede operativa o sede legale come disposto dall'art. 2

comma 5-ter del decreto legge 76/13 così come convertito dalla Legge 99/13). In relazione ai requisiti e all'ammissibilità o meno del soggetto promotore di promuovere tali tirocini si applica la disciplina della Regione in cui è ubicata la sede operativa del soggetto promotore che intende attivare il tirocinio. E' prevista la possibilità da parte dell'azienda ospitante di optare per la normativa della regione ove è ubicata la sede legale con eccezione per i tirocini che prevedono attività in più Regioni, in tal caso la normativa di riferimento è quella della Regione sede di attivazione del tirocinio, per definire la normativa da applicare, si dovrà tener conto della sede operativa in cui si svolgerà l'attività prevalente (>50%).

5. Per l'attivazione di tirocini nell'ambito di programmi di rilevanza nazionale approvati in accordo con Regione Lombardia i soggetti abilitati, in aggiunta ai soggetti promotori di cui al precedente punto 1, sono:

- Autorizzati all'intermediazione ai sensi del d.lgs. n. 276/2003;
- Accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi del d.lgs. n. 150/2015;
- Enti "in house" del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nonché di altri Ministeri.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Soggetti della Convenzione

Il soggetto ospitante COMUNE DI CREMONA legalmente rappresentato da LEONARDO VIRGILIO
si impegna ad accogliere presso le sue strutture:

per lo svolgimento di un:

Tirocini extracurricolari formativi, di orientamento, di inserimento/reinserimento lavorativo

In caso di soggetto ospitante multi-localizzato, ossia soggetti - tra cui anche la P.A. - con sedi operative dislocate su più regioni, il tirocinio è regolato dalla normativa della Regione o della Provincia autonoma in cui ha sede il soggetto ospitante. È quindi prevista la possibilità da parte dell'azienda ospitante di optare per la normativa della regione ove è ubicata la sede legale con eccezione per i tirocini che prevedono attività in più regioni, in tal caso la normativa di riferimento è quella della Regione sede di attivazione del tirocinio, per definire la normativa da applicare, si dovrà tener conto della sede operativa in cui si svolgerà l'attività prevalente.

su proposta del soggetto promotore PROVINCIA DI CREMONA

Nell'esecuzione del presente atto le parti si impegnano ad ottemperare a quanto previsto dal D.lgs 196/2003 e ss.mm.ii. e ai sensi degli articoli. 13 e 14 del GDPR - Regolamento UE 2016/679.

Articolo 2

Oggetto della Convenzione

1. Il tirocinio sarà svolto nell'arco temporale definito nel Progetto Formativo Individuale, entro i limiti minimi e massimi previsti dagli Indirizzi regionali per la specifica tipologia di tirocinio. Eventuali periodi di sospensione non concorrono al computo della durata complessiva del tirocinio. Il tirocinio, ha la durata di [TIROCINIO_DURATA_MESI] mesi e [TIROCINIO_DURATA_GIORNI] giorni

2. La durata sopra definita potrà essere prorogata entro i limiti massimi previsti dagli Indirizzi regionali per la specifica tipologia di tirocinio, previo accordo tra le parti, e fermi restando tutti gli obblighi definiti con questa Convenzione e nel Progetto Formativo Individuale. Per i tirocini extracurricolari la proroga può essere attivata a condizione della previsione di raggiungimento di almeno una competenza di livello EQF pari o superiore al 4.

3. In caso di tirocini interregionali con soggetto ospitante multilocalizzato con più sedi territoriali, il tirocinio è regolamentato dalla normativa della Regione o della Provincia autonoma nel cui territorio il tirocinio è realizzato ovvero come disposto dall'art. 2 comma 5-ter del decreto legge 76/13 così come convertito dalla Legge 99/13, può essere regolato dalla normativa della Regione o della Provincia autonoma dove è ubicata la sede legale. Lo schema di Convenzione di riferimento è quello predisposto dalla Regione o Provincia autonoma della quale il soggetto ospitante intende adottare la normativa.

4. Nell'ambito della presente Convenzione possono essere attivati tirocini interregionali anche presso soggetti ospitanti multilocalizzati, i quali possono scegliere di adottare la normativa della Regione o della Provincia autonoma dove è ubicata la sede legale. Lo schema di piano formativo individuale di riferimento è quello predisposto dalla Regione o Provincia autonoma della quale il soggetto ospitante intende adottare la normativa.

5. La presente convenzione ha per oggetto:

l'attivazione di tirocini che si svolgono presso una sede operativa ubicata nel territorio della Regione Lombardia;

6. Il soggetto promotore e il soggetto ospitante si impegnano a rispettare gli obblighi previsti a loro carico dalle vigenti disposizioni normative.

Articolo 3

Progetto Formativo Individuale

1. Gli obiettivi, le modalità e le regole di svolgimento del tirocinio sono definiti dal Progetto Formativo Individuale che deve essere sottoscritto dalle parti e dal tirocinante e costituisce parte integrante della presente Convenzione.

2. Le parti si obbligano a garantire al tirocinante la formazione prevista nel Progetto Formativo Individuale, anche attraverso le funzioni di tutoraggio di cui all'articolo 2.3 degli Indirizzi regionali e la formazione in materia di salute e sicurezza secondo quanto previsto dal successivo art. 7.

Articolo 4

Le funzioni di tutoraggio

1. Durante lo svolgimento del tirocinio le attività sono seguite e verificate dal tutor del soggetto promotore e dal tutor del soggetto ospitante, indicati nel Progetto Formativo Individuale. Ciascuna delle parti potrà effettuare motivate sostituzioni del personale indicato in avvio, previa comunicazione alle parti interessate.

2. Il tutor del soggetto promotore è individuato nel rispetto dei requisiti indicati dagli Indirizzi regionali; elabora, d'intesa con il tutor del soggetto ospitante, il Progetto Formativo Individuale, e si occupa dell'organizzazione e del monitoraggio del tirocinio, della redazione del Dossier Individuale e delle attestazioni finali. Ogni tutor del soggetto promotore può articolare il proprio piano di attività in modo da accompagnare fino ad un massimo di venti tirocinanti extracurricolari contemporaneamente, ad eccezione dei ** Tirocini extracurricolari formativi, di orientamento, di inserimento - reinserimento lavorativo in favore di disabili e svantaggiati in cui il rapporto tra tutor e tirocinante deve essere compreso in un range tra 1/1 e 1/3 a seconda delle necessità derivanti dalla situazione del tirocinante.

3. Il tutor del soggetto ospitante è nominato nel rispetto dei requisiti indicati dagli Indirizzi regionali; è responsabile dell'attuazione del Progetto Formativo Individuale e dell'inserimento e affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro per tutto la durata del tirocinio, anche curando la registrazione dell'effettivo svolgimento delle attività previste nel Progetto Formativo Individuale.

Articolo 5

Indennità di partecipazione

1. In merito alla corresponsione al tirocinante dell'indennità di partecipazione, nel rispetto di quanto disciplinato all'articolo 3.8 degli Indirizzi regionali, le parti concordano che

a) Il Soggetto si farà carico della corresponsione dell'indennità

Soggetto Ospitante

b) L'indennità di partecipazione corrisposta al tirocinante è definita nel Progetto Formativo Individuale.

2. L'indennità di partecipazione è erogata per intero a fronte di una partecipazione minima ai tirocini del 80% su base mensile. Qualora la partecipazione sia inferiore al 80% su base mensile, l'indennità di partecipazione viene ridotta proporzionalmente, fermo restando l'importo minimo di 300 euro mensili.

3. Nel caso di sospensione del tirocinio non sussiste l'obbligo di corresponsione dell'indennità di partecipazione.

Articolo 6

Garanzie assicurative e comunicazioni obbligatorie

1. Il tirocinante è assicurato:

a) presso l'Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dal SOGGETTO OSPITANTE.

b) presso idonea compagnia assicurativa per la responsabilità civile verso terzi dal SOGGETTO OSPITANTE.

2. Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori della sede operativa del soggetto ospitante e rientranti nel Progetto Formativo Individuale.

3. L'invio delle comunicazioni obbligatorie è assolto dal:

soggetto ospitante

Articolo 7

Misure in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Come richiamato nell'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano n. 86/CSR del 25 maggio 2017, preso atto che ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", il tirocinante, ai fini ed agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, deve essere inteso come "lavoratore", il soggetto ospitante si impegna a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa come segue:

a) "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti" ai sensi dell'art. 37 D.Lgs. n. 81/08:

- formazione generale

- formazione specifica

b) "Sorveglianza sanitaria" ai sensi dell'art. 41 D.Lgs. n. 81/08, se prevista

c) "Informazione ai lavoratori" ai sensi dell'art. 36 D.Lgs. n. 81/08 riguardo a:

- organizzazione del SPP aziendale compreso l'affidamento dei compiti speciali a lavoratori interni all'azienda

Articolo 8

Durata della Convenzione

Ogni Progetto Formativo Individuale, comprese le eventuali sospensioni e proroghe, deve tassativamente essere svolto nel corso della vigenza della Convenzione di riferimento:

- in caso di Convenzioni individuali la data di fine validità della Convenzione deve essere almeno pari a quella di conclusione del tirocinio comprese le eventuali sospensioni e proroghe;

- in caso di Convenzioni Collettive la data di fine validità della Convenzione potrà essere concordemente individuata dalle parti e dovrà ricomprendere la durata di ogni tirocinio che avrà avuto inizio nell'arco temporale di vigenza, fino alla conclusione di questo, comprese le eventuali sospensioni e proroghe.

Consapevoli di quanto sopra descritto, la Presente Convenzione ha validità dal 05/02/2026 al 04/02/2029 termine ultimo di vigenza della stessa.

Articolo 9

Sospensione e recesso anticipato del tirocinio

Il tirocinante ha diritto ad una sospensione del tirocinio per congedi di maternità e paternità obbligatoria ai sensi della normativa in vigore. Tale diritto si prevede anche in caso di infortunio o malattia di lunga durata, intendendosi per tali, quelli che si protraggono per una durata pari o superiore a 30 giorni solari per singolo evento.

Il tirocinio può, inoltre, essere sospeso per periodi di chiusura aziendale della durata di almeno 15 giorni solari consecutivi. Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio.

Il tirocinio può essere interrotto dal tirocinante, il quale è tenuto a darne motivata comunicazione scritta al tutor del soggetto ospitante e al tutor del soggetto promotore.

Il tirocinio può essere interrotto dal soggetto ospitante o dal soggetto promotore in caso di gravi inadempienze da parte di uno dei soggetti coinvolti o in caso di impossibilità a conseguire gli obiettivi formativi del Progetto Formativo Individuale; le motivazioni a sostegno dell'interruzione devono risultare da apposita relazione.

Consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 in materia di Documentazione Amministrativa, il soggetto promotore e il soggetto ospitante dichiarano, per quanto di competenza e sotto la propria responsabilità, il rispetto dei requisiti, dei vincoli e degli obblighi di cui alla D.G.R. n. 7763 del 17 gennaio 2018.

Luogo _____, Data ____/____/____

Il soggetto promotore PROVINCIA DI CREMONA

Firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata del rappresentante legale o di altro soggetto con potere di firma

Il soggetto ospitante COMUNE DI CREMONA

Firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata del rappresentante legale o di altro soggetto con potere di firma
